



CITTA' DI VENARIA REALE
SETTORE WELFARE – UFFICIO CASA

**BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI
ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE (L.R. n. 3/2010 e s.m.i.)**

-

(ANNO 2023)

1. NORMATIVA E AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge Regionale del 17 febbraio 2010 n. 3 e s.m.i., ad oggetto "Norme in materia di edilizia sociale" e dei Regolamenti attuativi, è indetto il bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima .

Ai sensi dell'art. 5, c. 2 della L. R., l'ambito territoriale di riferimento per il presente Bando di concorso è il n. 4 che comprende i Comuni di: *Venaria Reale, Alpignano, Druento, Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio e Val della Torre* .

Ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 è inoltre disposta la formazione della graduatoria degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ad essi destinati .

2. REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO

Possono partecipare al presente bando di concorso, ai sensi dell'art. 3 L.R. 3/2010 coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- a) Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
- b) Avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all'AIRE;
- c) I componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione, salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;
- d) Non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- e) Non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f) Non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- g) Non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- h) Non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) Essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE in corso di validità**), **non superiore a € 23.623,13** (Come da D.D. 1936/A1418A/2022 del 18/10/2022) e di un patrimonio mobiliare non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2;

Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 3/2010 , fatta eccezione per il requisito di cui al art. 3 comma 1, lettere a e b) da possedersi da parte del solo richiedente.

I requisiti di cui ai commi 1 e 2, art. 3 della L.R. 3/2010 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione, nonché successivamente alla stessa, fatti salvi:

a) il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2;

b) il requisito di cui al comma 1, lettera c), da verificarsi unicamente al momento dell'assegnazione; in costanza di rapporto locativo, o in caso di subentro nell'assegnazione, costituisce causa di decadenza la sola titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio regionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975.

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono al censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.

3. APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE E AI VIGILI DEL FUOCO

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, ai sensi dell 'art. 11, c. 1 della L.R. n. 3/2010, possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all' articolo 3, comma 1, lett. a) (residenza o prestazione di attività lavorativa da almeno tre anni nell 'ambito territoriale 4) e lett. i) (indicatore della situazione economica relativo all'ultima dichiarazione fiscale, non superiore a € 23.623,13), della legge regionale medesima.

4. DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni :

- ✓ **ISEE:** è quello stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 in corso di validità ;
- ✓ **Nucleo familiare richiedente:** si intende la famiglia composta dai membri iscritti **da almeno un anno** nella famiglia anagrafica , come definita all'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del Regolamento anagrafico della popolazione residente), ovvero "*un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela , affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune; o può essere costituita da una sola persona "*, con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro;

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, della parte di unione civile o convivente di fatto del richiedente
- b) figli minori del richiedente ;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente
- e) genitori del coniuge, parte di unione civile o convivente di fatto del richiedente

- ✓ **Alloggio scadente:** si intende l'unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi o che non dispone di i servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari.

Per **alloggio scadente si intende altresì** l'immobile in cui risultano in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi , dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare:

- elementi propri dell'unità immobiliare : pavimenti; pareti e soffitti; infissi; impianto elettrico ; impianto idrico e servizi igienico-sanitari; impianto di riscaldamento;
- elementi comuni: accessi, scale e ascensore; facciate , coperture e parti comuni in genere.

- ✓ **Servizio igienico incompleto:** si intende quello **non composto da:** wc, lavabo e doccia o vasca;

5. DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è stabilito nel rispetto delle norme di cui all'art. 19 della Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3 come modificato dalla Legge Regionale 17 dicembre 2018 n. 19 e dal Regolamento attuativo di cui al DPGR 4 ottobre 2011 n. 14/R.

Ai fini della collocazione dei nuclei nelle rispettive aree e fasce di appartenenza, per reddito si intende quello annuo complessivo imponibile, relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare handicappati o disabili.

Per quanto non citato nel presente bando, vale quanto previsto dalla L.R. 17.02.2010 n. 3 così come modificata dalla L.R. 17.12.2018 n.19, dai Regolamenti attuativi della stessa di cui al DPGR 4 ottobre 2011 n. 9/R – 10/R – 11/R – 12/R – 13/R – 14/R – 15/R e da altre leggi e disposizioni statali e/o regionali vigenti in materia.

6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere redatte esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune di Venaria Reale, in distribuzione presso:

- Ufficio Casa, via Goito, 4 tel. 011.40.72.457/451/445 ; nei giorni di apertura al pubblico: **Martedì 14.00 – 16.00 - Giovedì 10.00 – 12.00 - con apertura supplementare Mercoledì 10.00 -12.00 (esclusivamente relativamente al presente bando)**;
- oppure scaricabili dal sito del Comune di Venaria Reale: **www.comune.venariareale.to.it**

Il modulo di domanda, **munito di marca da bollo da € 16,00**, debitamente compilato e firmato dal richiedente , corredato oltre che dalla fotocopia del documento d'identità valido, dalla necessaria documentazione , pena l'esclusione, potrà essere:

1) Spedito con posta elettronica ordinaria all'indirizzo: **bandocasa2023@comune.venariareale.to.it**

2) Spedito con posta elettronica certificata (PEC) utilizzando la PEC del Comune: **protocollovenariareale@pec.it** secondo quanto previsto dall' art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale). La data di spedizione per via telematica è stabilita e comprovata dalla data e dall'orario di ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica certificata dal Comune. Si precisa che, nel caso in cui il richiedente scelga di presentare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena d'esclusione, resta comunque fissato nell'ora e nel giorno di scadenza del bando.

3) Spedito a mezzo del servizio postale, con **Raccomandata A/R., indirizzata all'Ufficio Casa Comune di Venaria Reale 10078 - P.zza Martiri della Libertà n. 1,** (per il termine di presentazione farà fede la data del timbro postale);

4) Consegnato a mano presso l' Ufficio Casa, via Goito, 4 tel. 011.40.72.457/451/445 ; nei giorni di apertura al pubblico: **Martedì 14.00 – 16.00 - Giovedì 10.00 – 12.00 con apertura supplementare Mercoledì 10.00 -12.00 (esclusivamente relativamente al presente bando)**;

Le domande devono essere consegnate esclusivamente nel periodo sotto indicato:

dal 15/10/2023 al 10/12/2023

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni (10/01/2024).

Non saranno prese in considerazione le domande presentate **dopo la scadenza del termine sopra indicato.**

E' fatto obbligo ai richiedenti di eleggere domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando, indicandolo nell'apposito spazio previsto nel modulo di domanda.

L'eventuale cambiamento di domicilio deve essere **comunicato in via immediata** all'ufficio Casa.

Al fine di facilitare e accelerare l'istruttoria comunale è consentito, a comprova delle dichiarazioni rese sul modello di domanda, allegare ulteriore documentazione attestante quanto autocertificato.

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 3/2010, **ci si riserva di richiedere agli interessati ulteriori documenti**, oltre a quelli già indicati nel modello di domanda, eventualmente occorrenti per comprovare le situazioni dichiarate nella domanda **fissando un termine perentorio non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni a decorrere dalla richiesta.** Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori 30 giorni.

7. DOCUMENTAZIONE

A) DOCUMENTI OBBLIGATORI:

- 1) MODULO DI DOMANDA**
- 2) ATTESTAZIONE ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità.
- 3) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' PERSONALE DEL RICHIEDENTE** in corso di validità

B) DOCUMENTI UTILI PER COMPROVARE SITUAZIONI CHE DANNO DIRITTO A PUNTEGGIO

Alla domanda o Richiesta di aggiornamento devono essere allegati i documenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nel modulo fornito dalla Città di Venaria Reale.

1) ANZIANITA' DI CONTRIBUZIONE GESCAL:

- Autocertificazione oppure Dichiarazione dell'Ente previdenziale (Estratto Conto Assicurativo o Previdenziale rilasciato dall'INPS) per ogni componente del nucleo richiedente che abbia prestato lavoro dipendente nel periodo 14/02/1963 – 31/12/1998;

2) TITOLARITA' DI PENSIONE SOCIALE O ASSEGNO SOCIALE INPS

- Idonea documentazione rilasciata dall'INPS;

3) SOVRAFFOLLAMENTO

Per sovraffollamento si intende: *“Richiedenti che abitano da almeno due anni con il nucleo richiedente, composto da almeno due unità, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, anche essi composti da almeno due unità”*;

- Autocertificazione indicante le variazioni anagrafiche del nucleo richiedente nei 2 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di concorso;

4) ALLOGGIO NON ADEGUATO PER DIMENSIONI

- Indicare nel modulo di domanda (avente validità di autocertificazione) dimensioni e composizione dell'alloggio;

5) ABITAZIONE DA ALMENO 2 ANNI DORMITORI PUBBLICI O ALLOGGI TEMPORANEI FORNITI DA ORGANI PREPOSTI ALL'ASSISTENZA PUBBLICA

- Documento rilasciato dal dormitorio pubblico o da organo preposto all'assistenza pubblica che abbia procurato alloggio temporaneo;

6) ALLOGGIO SCADENTE:

- Attestato rilasciato dal Comune di residenza indicante la superficie dei singoli vani, l'esistenza dei servizi igienici interni o esterni all'abitazione anche in comune con altre famiglie e lo stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio;

7) FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE:

- RICHIEDENTI che hanno già contratto matrimonio non oltre due anni prima della data di pubblicazione del bando: - dichiarazione sostitutiva di certificazione (oppure certificato di matrimonio);
- RICHIEDENTI che contraggano matrimonio tra la data di pubblicazione e la data di scadenza del bando: - autocertificazione indicante la volontà di contrarre matrimonio entro il 10/12/2023 (DATA DI SCADENZA DEL BANDO) e dichiarazione ISEE di ciascuno;

8) EMIGRATI CHE RIENTRINO STABILMENTE IN ITALIA:

- Dichiarazione rilasciata dalla Rappresentanza Consolare o Diplomatica all'estero, attestante la condizione di emigrato e la scelta della località per la presentazione della domanda;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente indicazione dell'iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);

9) PROFUGHI RIMPATRIATI DA NON OLTRE 5 ANNI – RIFUGIATI POLITICI:

- Certificato rilasciato dalla Prefettura;

10) INVALIDITA' DI UNO O PIU' COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

- Copia del verbale di riconoscimento invalidità per tutti componenti del nucleo invalidi e/o apposita attestazione rilasciata dal Comune circa la presenza di barriere architettoniche che comportino concreto impedimento al disabile nell'accessibilità all'alloggio occupato in relazione allo specifico genere di disabilità posseduto;

11) CONIUGE SUPERSTITE / FIGLIO DI DECEDUTO PER MOTIVI DI SERVIZIO O SUL LAVORO

- Documentazione attestante i motivi di servizio o il decesso sul lavoro;

12) RILASCIO STRUTTURE PENITENZIARIE, ALTRE STRUTTURE OSPITANTI O FAMIGLIE AFFIDATARIE:

- Attestato rilasciato dall'autorità competente indicante la data di rilascio, di conclusione del programma terapeutico o la scadenza di convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo;

13) RILASCIO ALLOGGIO DI SERVIZIO (per collocamento in quiescenza, per trasferimento d'ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro):

- Copia autenticata del provvedimento di rilascio intimato dall'Ente o dal datore di lavoro con l'indicazione del motivo del rilascio;

14) ORDINANZA DI SGOMBERO PER MOTIVI DI PUBBLICA UTILITA' O PER ESIGENZE DI RISANAMENTO EDILIZIO:

- Copia autenticata dell'ordinanza di sgombero, rilasciata non oltre tre anni prima della data del bando, dall'autorità competente, con l'indicazione del motivo del rilascio;

15) SFRATTO

- Sentenza esecutiva di sfratto;
- Monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto;

16) DECRETO DI TRASFERIMENTO CONSEGUENTE A PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE:

- Copia della documentazione inerente la procedura esecutiva immobiliare e del decreto di trasferimento dell'alloggio conseguente a tale procedura;

17) RILASCIO ABITAZIONE CONIUGALE A SEGUITO DI SENTENZA DI ASSEGNAZIONE ALL'ALTRO CONIUGE:

- Sentenza di separazione omologata;

18) RILASCIO, DA NON PIU' DI UN ANNO, DELL'ABITAZIONE CONIUGALE IN CUI RISIEDONO I FIGLI, ANCHE SE DI PROPRIETA' DEI MEDESIMI CONIUGI O EX CONIUGI ED OBBLIGO AL VERSAMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI:

- Provvedimento dell'autorità giudiziaria

8. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA

Saranno escluse le domande pervenute non corredate da:

- Copia del documento di identità in corso di validità;
- Firma in calce alla domanda;
- Marca da bollo da € 16,00;
- ISEE in corso di validità;
- Documentazione richiesta che non possa essere autocertificata.

Nonché tutte le istanze pervenute oltre il termine fissato dall 'Amministrazione comunale per la scadenza e cioè il 10/12/2023 (per i lavoratori emigrati all'estero il 10/01/2024).

Per le istanze, inviate a mezzo raccomandata con A/R, farà fede la data del timbro postale.

9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

All'istruttoria delle domande, pervenute entro i termini richiesti, provvede l'Ufficio Casa della Città di Venaria Reale.

Il medesimo Ufficio richiede agli interessati di produrre, ove necessario e previsto dalla legge, la documentazione a comprova di quanto dichiarato nella domanda o richiesta di aggiornamento, fissando loro un termine d'adempimento di 15 giorni dalla data della richiesta da parte dell'Ufficio. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori 30 giorni.

Come previsto dall'art. 6, comma 3, della L.R. 3/2010 le domande, corredate dalla documentazione acquisita, saranno trasmesse alla **Commissione per la formazione della graduatoria** di cui all'articolo 7, della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 **entro 60 giorni dalla scadenza del Bando**.

Alle domande è attribuito un punteggio secondo quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 3/10 e dal Regolamento dei punteggi, n. 10/R.

La Commissione Assegnazione Alloggi di cui all'articolo 7 della L.R. 3/2010 valutati i requisiti dei concorrenti e attribuiti i relativi punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni e dei documenti richiesti, **forma la graduatoria provvisoria entro centoventi giorni** dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso .

Entro quindici giorni dalla sua formazione, la **graduatoria aggiornata provvisoria**, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è **pubblicata per quindici giorni consecutivi** nell'Albo Pretorio online della Città in cui si trovano gli alloggi e/o dei Comuni compresi nell'ambito territoriale n. 4, nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'ATC in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria aggiornata **viene data notizia** sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito internet della Città, tramite avviso pubblico. **Non verranno inviate comunicazioni a mezzo del servizio postale**, fatto salvo per i lavoratori emigrati all'estero.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria (per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione), **gli interessati possono presentare ricorso**, in marca da bollo, **alla Commissione, che provvede in merito entro quarantacinque giorni** dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

In sede di ricorso alla Commissione **non** sono valutabili dichiarazioni o documenti che il richiedente era tenuto a fornire al momento della presentazione della domanda. **Non** sono, pertanto, valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente, sopravvenute dopo la pubblicazione del bando, **ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità**, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

Esaurito l'esame dei ricorsi, la **Commissione formula la graduatoria definitiva**, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria aggiornata definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

La graduatoria aggiornata ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio della Città. Sino a tale data gli alloggi sono assegnati sulla base della previgente graduatoria.

10. CONTROLLI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, i requisiti per l'accesso sono comprovati con dichiarazione sostitutiva (modulo di domanda).

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, sia in fase di istruttoria che all'atto dell'assegnazione, potranno essere richiesti documenti attestanti la veridicità delle dichiarazioni.

Le verifiche sulle autocertificazioni potranno essere effettuate direttamente attraverso le pubbliche amministrazioni che detengono i documenti di interesse.

Inoltre potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, di congruità con il tenore di vita sostanziale in relazione alla situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, nonché controlli da parte della guardia di Finanza presso gli istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di dichiarazioni false e mendaci la domanda è esclusa dalla graduatoria, fatte salve le eventuali responsabilità di natura penale punite ai sensi di legge.

L'Amministrazione Comunale espletterà tutti gli accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge ed autocertificati.

Il presente avviso costituisce avvio del procedimento .

11. AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria e l'emissione del successivo bando di concorso il Comune ha facoltà, prevista dall'art. 5 comma 5 della L.R. 3/2010, di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate .

Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione dell'ultimo bando di concorso.

12. ASSEGNAZIONI

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

L'assegnazione viene comunicata tramite lettera Raccomandata A/R.

La rinuncia all'assegnazione dell'alloggio proposto che risulti adeguato alla composizione del nucleo familiare, comporta la decadenza dalla graduatoria o dagli aggiornamenti della stessa.

GLI ALLOGGI AL PIANO TERRA SONO ASSEGNATI IN PRIORITA' AD ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

13. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non indicato nel presente Avviso si fa riferimento alla Legge Regionale n. 3/2010 e ai relativi Regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta Regione Piemonte 4 ottobre 2011 n. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R e 15/R, nonché ad ogni altra legge e disposizione statale e/o regionale vigenti in materia nel tempo.

IL SINDACO

(Fabio Giulivi)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale

(Art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

Atto non soggetto all'Imposta di Bollo (D.P.R. 26/10/1970, n. 642)